SOCIETA' XXX, TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE PER LA FORNITURA DI SERVIZI DI MEDIA AUDIOVISIVI LINEARI IN AMBITO LOCALE CON IL MARCHIO "XXX" (LCN XXX).

Relazione conclusiva sulle risultanze dell'istruttoria relativa al procedimento per la violazione dell'articolo 29, comma 4, lettera c) del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208 (Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli stati membri, concernente il testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato).

La legge 31 luglio 1997, n. 249 (Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo) al comma 13 dell'articolo 1 stabilisce che, in relazione alle "esigenze di decentramento sul territorio e al fine di assicurare le necessarie funzioni di governo, di garanzia e di controllo in tema di comunicazione", i Comitati regionali per le comunicazioni (di seguito denominati Co.re.com.) "sono funzionalmente" organi dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (di seguito denominata Agcom). La medesima disposizione legislativa demanda, inoltre, alle leggi regionali l'istituzione di tali organismi, ai quali sono attribuite anche le competenze svolte in precedenza dai Comitati regionali radiotelevisivi.

L'articolo 1, comma 1, della legge regionale 27 marzo 2001, n. 8 (Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le Comunicazioni - Corecom) ha istituito il Co.re.com. Marche e l'articolo 10, comma 1, ha stabilito che il Co.re.com. esercita funzioni proprie e funzioni delegate dall'Agcom mediante la stipula di apposite convenzioni sottoscritte dai Presidenti della Giunta regionale e dello stesso Co.re.com..

L'articolo 8 dell'ultimo e recente Accordo Quadro concernente l'esercizio delle funzioni delegate ai Comitati regionali per le comunicazioni, tra l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle regioni e delle province autonome, approvato con delibera AGCOM n. 427/22/CONS e sottoscritto il 20 dicembre 2022, dispone che lo stesso Accordo quadro e le relative Convenzioni tra l'Autorità e le singole Regioni/Consigli regionali, da stipularsi entro il 31 marzo 2023, hanno comunque effetto a far data dal 1 gennaio 2023.

La Convenzione di interesse già sottoscritta dal Presidente dell'Autorità, dal Presidente del Co.re.com. Marche e dal Presidente del Consiglio regionale è attualmente alla firma del Presidente della Giunta regionale.

In attuazione della deliberazione del Co.re.com. Marche n. 25 del 13 settembre 2022 (allegato 1), per l'anno 2022 la funzione, delegata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, di vigilanza sul rispetto delle norme in materia di esercizio dell'attività radiotelevisiva locale, mediante il monitoraggio delle trasmissioni dell'emittenza locale privata, e della concessionaria pubblica, per l'ambito di diffusione regionale, con particolare riferimento agli obblighi in materia di programmazione, anche a tutela delle minoranze linguistiche e dei minori, pubblicità e contenuti radiotelevisivi previsti dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208 (Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, concernente il testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato), è stata svolta mediante il monitoraggio delle trasmissioni di un campione di tre emittenti televisive locali operanti nel territorio della Regione Marche individuate mediante sorteggio tra gli LCN collocati tra 10 e 19 nonché della testata giornalistica regionale della RAI, nel periodo temporale compreso dalle ore 00,00 del giorno uno novembre alle ore 24,00 del giorno trenta novembre 2022 nelle ventiquattro ore di ciascuno giorno dell'intero mese e ha riguardato l'intera programmazione televisiva quotidiana trasmessa da ciascuna delle tre emittenti televisive locali sorteggiate rispetto alle macroaree di interesse (obblighi di programmazione, garanzia dell'utenza inclusa la tutela dei minori, comunicazione commerciale audiovisiva, pluralismo politico-istituzionale e socio culturale); la testata giornalistica regionale della RAI è stata, invece, monitorata limitatamente ai tre notiziari e alla rubrica di informazione "Buongiorno Regione" diffusi giornalmente nella macroarea del pluralismo politico-istituzionale e del pluralismo socio-culturale nel medesimo arco temporale; il monitoraggio, infine, ha avuto ad oggetto anche i sondaggi politici ed elettorali, messi in onda da tutte le tre emittenti televisive locali sorteggiate nonché dalla testata giornalistica regionale della RAI in ciascun periodo di tempo preso rispettivamente in considerazione.

Nella seduta n. 25 del 18 gennaio 2023 il Co.re.com. Marche ha esaminato le risultanze del lavoro svolto in sede di rilevazione e analisi dei dati del trasmesso oggetto di monitoraggio (report redatto da ISIMM Ricerche S.r.l. società affidataria in outsourcing del servizio di rilevazione e analisi dei dati), anche grazie al contributo diretto di approfondimento dell'esperto tecnico esterno: sono emerse delle criticità nei confronti dell'emittente televisiva locale privata XXX (LCN XXX) per la presunta violazione dell'articolo 29, comma 4, lettera c) del decreto legislativo 208/2021, poiché quale fornitore di servizi di media audiovisivi locali collocato nel primo arco di numeri irradiava in determinati archi temporali della giornata per tutti i giorni monitorati (dal 1 al 30 novembre 2022) programmi rivolti ad un pubblico di soli adulti e, nello specifico, servizi con numerazioni telefoniche che rimandavano a servizi a pagamento inducendo l'utente ad un consumo con sovrapprezzo.

Di seguito l'elenco dettagliato dei giorni nei quali sono state riscontrate le suddette presunte violazioni:

Radio/Canale	Titolo Programma	Inizio Ann.	Fine Ann.	T. Antenna hh:mm:ss
ххх	XXX	2022-11-01 01:32:00	2022-11-01 05:50:42	04:18:42
XXX	XXX	2022-11-02 01:30:35	2022-11-02 05:50:10	04:19:35
XXX	XXX	2022-11-03 01:30:20	2022-11-03 05:50:43	04:20:23
XXX	XXX	2022-11-04 00:00:00	2022-11-04 01:29:59	01:29:59
XXX	XXX	2022-11-04 01:31:01	2022-11-04 05:30:38	03:59:37
XXX	XXX	2022-11-04 09:00:00	2022-11-04 09:29:27	00:29:27
XXX	XXX	2022-11-04 09:01:14	2022-11-04 09:29:08	00:27:54
XXX	XXX	2022-11-04 11:00:51	2022-11-04 11:49:15	00:48:24
XXX	XXX	2022-11-04 11:49:41	2022-11-04 11:59:32	00:09:51
XXX	XXX	2022-11-04 23:32:18	2022-11-04 23:59:57	00:27:39
XXX	XXX	2022-11-05 00:00:01	2022-11-05 01:36:00	01:35:59
XXX	XXX	2022-11-05 01:39:50	2022-11-05 02:09:30	00:29:40
XXX	XXX	2022-11-05 02:14:12	2022-11-05 05:50:38	03:36:26
XXX	XXX	2022-11-05 23:32:06	2022-11-05 23:59:59	00:27:53
XXX	XXX	2022-11-06 01:32:35	2022-11-06 05:50:34	04:17:59
XXX	XXX	2022-11-06 09:00:00	2022-11-06 09:29:14	00:29:14
XXX	XXX	2022-11-07 01:30:26	2022-11-07 05:50:35	04:20:09
XXX	XXX	2022-11-08 01:33:29	2022-11-08 05:50:54	04:17:25
XXX	XXX	2022-11-09 01:31:19	2022-11-09 05:50:54	04:19:35
XXX	XXX	2022-11-09 09:00:03	2022-11-09 09:30:04	00:30:01
XXX	XXX	2022-11-10 01:32:10	2022-11-10 05:50:54	04:18:44
XXX	XXX	2022-11-11 01:33:24	2022-11-11 02:19:23	00:45:59
XXX	XXX	2022-11-11 02:20:01	2022-11-11 04:20:02	02:00:01
XXX	XXX	2022-11-11 04:20:01	2022-11-11 04:50:02	00:30:01
XXX	XXX	2022-11-11 04:50:40	2022-11-11 05:50:48	01:00:08
XXX	XXX	2022-11-11 09:00:03	2022-11-11 09:30:10	00:30:07
XXX	XXX	2022-11-12 00:20:10	2022-11-12 01:27:18	01:07:08
XXX	XXX	2022-11-12 01:32:38	2022-11-12 02:20:00	00:47:22
XXX	XXX	2022-11-12 02:20:01	2022-11-12 04:20:01	02:00:00
XXX	XXX	2022-11-12 04:20:01	2022-11-12 05:48:36	01:28:35
XXX	XXX	2022-11-13 01:29:01	2022-11-13 02:16:29	00:47:28
XXX	XXX	2022-11-13 02:20:01	2022-11-13 04:16:39	01:56:38
XXX	XXX	2022-11-13 04:28:44	2022-11-13 05:00:06	00:31:22
XXX	XXX	2022-11-13 09:00:02	2022-11-13 09:30:02	00:30:00
XXX	XXX	2022-11-13 23:27:46	2022-11-13 23:59:58	00:32:12
XXX	XXX	2022-11-14 01:29:22	2022-11-14 02:17:17	00:47:55
XXX	XXX	2022-11-14 04:20:00	2022-11-14 05:00:05	00:40:05
XXX	XXX	2022-11-14 05:00:00	2022-11-14 05:50:45	00:50:45
XXX	XXX	2022-11-15 01:29:17	2022-11-15 02:16:35	00:47:18
XXX	XXX	2022-11-15 02:20:01	2022-11-15 04:16:14	01:56:13
XXX	XXX	2022-11-15 04:20:00	2022-11-15 05:00:00	00:40:00
XXX	XXX	2022-11-15 05:00:00	2022-11-15 05:50:48	00:50:48
XXX	XXX	2022-11-16 01:28:12	2022-11-16 02:16:52	00:48:40

Radio/Canale	Titolo Programma	Inizio Ann.	Fine Ann.	T. Antenna hh:mm:ss
XXX	XXX	2022-11-16 02:20:01	2022-11-16 04:16:32	01:56:31
XXX	XXX	2022-11-16 04:20:01	2022-11-16 05:48:04	01:28:03
XXX	XXX	2022-11-16 09:00:00	2022-11-16 09:29:22	00:29:22
XXX	XXX	2022-11-17 01:47:10	2022-11-17 02:16:48	00:29:38
XXX	XXX	2022-11-17 02:20:01	2022-11-17 04:16:14	01:56:13
XXX	XXX	2022-11-17 04:20:00	2022-11-17 05:00:03	00:40:03
XXX	XXX	2022-11-18 01:27:32	2022-11-18 02:16:31	00:48:59
XXX	XXX	2022-11-18 02:20:00	2022-11-18 02:59:59	00:39:59
XXX	XXX	2022-11-18 03:00:00	2022-11-18 03:59:59	00:59:59
XXX	XXX	2022-11-18 04:00:00	2022-11-18 04:59:59	00:59:59
XXX	XXX	2022-11-18 05:00:00	2022-11-18 05:50:40	00:50:40
XXX	XXX	2022-11-18 08:59:25	2022-11-18 09:28:25	00:29:00
XXX	XXX	2022-11-19 01:32:55	2022-11-19 02:00:00	00:27:05
XXX	XXX	2022-11-19 02:00:00	2022-11-19 02:20:00	00:20:00
XXX	XXX	2022-11-19 02:20:01	2022-11-19 04:16:38	01:56:37
XXX	XXX	2022-11-19 04:20:01	2022-11-19 05:48:17	01:28:16
XXX	XXX	2022-11-20 01:31:17	2022-11-20 01:59:59	00:28:42
XXX	XXX	2022-11-20 02:00:00	2022-11-20 02:20:00	00:20:00
XXX	XXX	2022-11-20 02:20:01	2022-11-20 04:15:59	01:55:58
XXX	XXX	2022-11-20 04:20:00	2022-11-20 05:00:08	00:40:08
XXX	XXX	2022-11-20 05:00:00	2022-11-20 05:50:39	00:50:39
XXX	XXX	2022-11-20 09:00:00	2022-11-20 09:28:45	00:28:45
XXX	XXX	2022-11-21 01:27:45	2022-11-21 02:17:20	00:49:35
XXX	XXX	2022-11-21 02:20:01	2022-11-21 04:18:13	01:58:12
XXX	XXX	2022-11-21 04:20:01	2022-11-21 04:49:06	00:29:05
XXX	XXX	2022-11-21 04:50:40	2022-11-21 05:49:40	00:59:00
XXX	XXX	2022-11-22 01:29:00	2022-11-22 02:17:28	00:48:28
XXX	XXX	2022-11-22 02:20:01	2022-11-22 04:17:42	01:57:41
XXX	XXX	2022-11-22 04:20:01	2022-11-22 05:49:25	01:29:24
XXX	XXX	2022-11-23 01:28:28	2022-11-23 02:17:48	00:49:20
XXX	XXX	2022-11-23 02:20:01	2022-11-23 04:17:46	01:57:45
XXX	XXX	2022-11-23 04:20:01	2022-11-23 05:48:38	01:28:37
XXX	XXX	2022-11-23 09:00:00	2022-11-23 09:29:45	00:29:45
XXX	XXX	2022-11-24 01:29:30	2022-11-24 02:17:45	00:48:15
XXX	XXX	2022-11-24 02:20:01	2022-11-24 04:17:40	01:57:39
XXX	XXX	2022-11-24 04:20:01	2022-11-24 05:49:17	01:29:16
XXX	XXX	2022-11-25 01:31:19	2022-11-25 02:18:07	00:46:48
XXX	XXX	2022-11-25 02:20:01	2022-11-25 04:17:15	01:57:14
XXX	XXX	2022-11-25 04:20:01	2022-11-25 05:48:55	01:28:54
XXX	XXX	2022-11-25 09:00:00	2022-11-25 09:29:55	00:29:55
XXX	XXX	2022-11-26 01:25:59	2022-11-26 01:59:52	00:33:53
XXX	XXX	2022-11-26 02:00:00	2022-11-26 03:00:00	01:00:00
XXX	XXX	2022-11-26 03:00:00	2022-11-26 03:57:34	00:57:34

Radio/Canale	Titolo Programma	Inizio Ann.	Fine Ann.	T. Antenna hh:mm:ss
XXX	XXX	2022-11-26 04:00:00	2022-11-26 04:13:09	00:13:09
XXX	XXX	2022-11-26 04:20:01	2022-11-26 05:49:21	01:29:20
XXX	XXX	2022-11-27 01:31:02	2022-11-27 01:59:59	00:28:57
XXX	XXX	2022-11-27 02:00:00	2022-11-27 02:20:20	00:20:20
XXX	XXX	2022-11-27 02:20:01	2022-11-27 04:17:31	01:57:30
XXX	XXX	2022-11-27 04:20:00	2022-11-27 04:38:20	00:18:20
XXX	XXX	2022-11-27 05:00:00	2022-11-27 05:50:31	00:50:31
XXX	XXX	2022-11-27 08:59:59	2022-11-27 09:29:10	00:29:11
XXX	XXX	2022-11-28 01:28:39	2022-11-28 02:17:26	00:48:47
XXX	XXX	2022-11-28 02:20:01	2022-11-28 04:17:43	01:57:42
XXX	XXX	2022-11-28 04:20:01	2022-11-28 05:49:21	01:29:20
XXX	XXX	2022-11-29 01:29:10	2022-11-29 02:17:16	00:48:06
XXX	XXX	2022-11-29 02:20:00	2022-11-29 03:00:03	00:40:03
XXX	XXX	2022-11-29 03:00:00	2022-11-29 03:59:59	00:59:59
XXX	XXX	2022-11-29 04:20:01	2022-11-29 05:50:55	01:30:54
XXX	XXX	2022-11-30 01:29:35	2022-11-30 01:54:52	00:25:17
XXX	XXX	2022-11-30 02:00:00	2022-11-30 02:20:00	00:20:00
XXX	XXX	2022-11-30 02:20:01	2022-11-30 04:20:01	02:00:00
XXX	XXX	2022-11-30 04:20:01	2022-11-30 05:50:55	01:30:54
XXX	XXX	2022-11-30 08:59:22	2022-11-30 09:28:54	00:29:32

Con atto di accertamento e contestazione n. 01/2023 (allegato 2 "deliberazione n. 3 del 24 gennaio 2023"), il Co.re.com. Marche, all'unanimità, ha accertato e contestato la presunta violazione di quanto disposto dalla lettera c) del comma 4 dell'articolo 29 del decreto legislativo 208/2021 a XXX avente sede legale a XXX - XXX - in via XXX, titolare dell'autorizzazione per la fornitura di servizi di media audiovisivi lineari in ambito locale con il marchio "XXX" (LCN XXX), in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, assegnando 30 (trenta) giorni dal ricevimento dello stesso atto di contestazione, per presentare memorie, perizie ed altri scritti difensivi nonché richiesta di essere auditi sui fatti oggetto di contestazione, dal responsabile del procedimento, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e dell'articolo 9 del Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni di cui all'Allegato A della delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 581/15/CONS del 16 ottobre 2015 e dando atto delle comunicazioni di legge.

In data 25 gennaio 2023, il sottoscritto responsabile di Posizione organizzativa "Segreteria del Co.re.com. e supporto nell'esercizio di funzioni proprie e delle funzioni delegate di vigilanza dell'emittenza televisiva in ambito locale e di tenuta del Registro degli operatori delle comunicazioni" e responsabile del procedimento Simone Pigliapoco, ha provveduto a notificare alla società su indicata, a mezzo posta elettronica certificata, il suddetto atto di accertamento e contestazione (notifica avvenuta regolarmente con nota di trasmissione

acquisita agli atti con protocollo n. 47 di pari data, rispetto alla quale è stata verificata l'avvenuta consegna).

In seguito al ricevimento di detto atto di contestazione, con memoria difensiva acquisita agli atti con protocollo n. 86 del 21 febbraio 2023 (allegato 3), la società XXX ha eccepito letteralmente quanto segue:

"Osserviamo preliminarmente che nella contestazione impugnata:

- si parla di accertamento della presunta violazione nei giorni dal 1/11/2022 al 31/11/2022.
- Orbene questo Corecom, con la datata 22/11/2022, ha chiesto e ottenuto da XXX copia delle registrazioni dei programmi dal 12/11/2022 al 28/11/2022 e con la datata 3/1/2023 ha chiesto e ottenuto le registrazioni relative dal 29 al 30 novembre 2022.
- Orbene la contestazione non poteva che essere relativa ai giorni dal 12/11/2022 al 30/11/2022 e non dal 1/11/2022 al 30/11/2022.
- Si contesta la presunta violazione per aver trasmesso programmi rivolti ad un pubblico di soli adulti senza indicare il tipo di programmi né gli orari delle trasmissioni.
- Anche l'importo della eventuale sanzione è errato in quanto, pur facendo riferimento al pagamento in misura ridotta si indicano le somme relative alle emittenti nazionali, mentre si doveva indicare l'importo ridotto ad un decimo per le locali.

Da sole le osservazioni dimostrano la assoluta mancanza di motivazione e la assoluta infondatezza della contestazione.

Ma entriamo nel merito precisando che:

 I programmi, che riteniamo possano essere riferiti alla contestazione, anche se non indicati specificatamente, sono stati irradiati in orario notturno e quindi consentiti ai sensi dell'art 1, c. 26 del DL 23/10/1996 n. 545, convertito dalla L. 23/12/1996 n. 650.

Si esclude quindi che tali trasmissioni costituiscano illecito.

2) Il contenuto dei messaggi non rientra tra quelli sanzionabili in base al disposto della delibera 23/07/CSP dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni.

Non sono offensivi del pudore.

Non vi sono nudi integrali né esibizioni di organi genitali.

L'esibizione del seno nudo non integra più alcuna ipotesi di reato (Cass. Sez.III° penale del 3/10/1997, n. 8959).

Non vi sono atteggiamenti che rievocano esplicitamente gli atti della riproduzione.

Non vi è pornografia.

3) Non sono programmi "rivolti ad un pubblico di soli adulti" e quindi possono essere irradiati anche nel primo arco di numerazione (LCN) in orari notturni.

Attribuire loro la valenza di essere rivolti ad un pubblico di soli adulti è contrario alla realtà e al buon senso.

Stabilire che solo gli adulti, possono essere destinatari dei messaggi sopra indicati, - <u>non osceni né pornografici</u> - , è evidentemente una semplice e infondata affermazione, autoreferenziale, che come tale rimane nel campo della valutazione opinabile e del tutto da escludere nel caso de quo.

Lo stesso orario di trasmissione, dopo l'una di notte, esclude che solo gli adulti possano essere destinatari dei messaggi.

Per i c.d. adulti gli orari di trasmissione inducono più al sonno che a visionare i citati messaggi.

Rimane quindi tutto da dimostrare che i messaggi de quo possano essere rivolti solo ad un pubblico adulto.

Valutazione del tutto opinabile e integralmente contestata.

4) Per quanto riguarda le motivazioni della contestazione, del tutto inesistenti, va osservato che basta scorrere le varie diciture dei programmi per rendersi conto che si tratta di <u>riferimenti alla libertà di genere</u> tanto auspicata al momento.

Si dibatte in modo insistito in tutti i partiti politici e in tutti i movimenti di opinione sulla possibilità di estendere a tutti i generi le stesse libertà e la stessa onorabilità riconosciuta da sempre al genere c.d. normale (maschio femmina).

Per quanto esposto si chiede la archiviazione del procedimento – contestazione n. 3/2023 – e in ogni caso si chiede di essere sentiti per via telematica, con collegamento audiovisivo a distanza, con le modalità che ci vorrete comunicare e concordare".

La richiesta della società XXX di audizione per via telematica con collegamento audiovisivo a distanza è stata regolarmente accolta ed espletata: l'audizione, convocata con nota del 22 febbraio 2023 (agli atti protocollo n. 94 di pari data), è stata fissata per il giorno 14 marzo 2023 alle ore 11,30 e si è svolta attraverso collegamento telematico su piattaforma Teams alla presenza del sottoscritto, del rappresentante legale della citata società sig.ra XXX e dell'avvocato XXX delegato da quest'ultima: della stessa è stato redatto verbale (allegato 4).

In sede di audizione l'avvocato XXX ha riferito che nell'atto di contestazione non vengono indicate in maniera specifica né quali trasmissioni sono imputabili alla società, né gli orari di trasmissione e che comunque partendo dalla presunzione che i medesimi (trasmissioni ed orari) siano quelli contestati a partire dalle ore 1,30 di notte, si è riportato a quanto già affermato negli scritti difensivi. In particolare ha rilevato come nelle trasmissioni contestate non si possano in alcun modo intravedere dei programmi per soli adulti in quanto le

medesime non rientrano nel concetto di programmi per soli adulti (programmi vietati o comunque classificabili come tali) così come definiti dalla delibera AGCOM n. 23/07/CSP, programmi che, ha riaffermato, non coincidono con quelli oggetto di contestazione che non risultano né pornografici, né erotici e che, quindi, non avendo nessuna valenza nei termini indicati nella citata delibera non possono essere identificati come programmi per soli adulti.

Per le suddette argomentazioni ha chiesto, pertanto, l'archiviazione della contestazione.

Infine, ritenendo di non avere altro da aggiungere, ha concluso richiamandosi agli scritti difensivi già depositati.

Quanto, invece, alla richiesta, reiterata come anzi detto anche in sede di audizione, di archiviare il procedimento sanzionatorio, non appare accoglibile in quanto tutte le argomentazioni poste a suo sostegno non risultano condivisibili.

Alla luce di quanto riportato nelle memorie difensive e di quanto emerso in sede di audizione occorre rilevare quanto segue.

Con riferimento al fatto che la contestazione non poteva che riguardare i soli giorni dal 12 al 30 novembre 2022 in quanto il Co.re.com. ha richiesto a XXX le registrazioni dell'emesso soltanto per i suddetti giorni:

si eccepisce che il periodo monitorato ha riguardato in realtà tutto il mese di novembre 2022 e le registrazioni, peraltro già in possesso del Co.re.com. in quanto si avvale di un proprio sistema di registrazione dell'emesso, sono state richieste soltanto perchè quelle di cui disponeva non erano ben visibili e non consentivano pertanto un'analisi compiuta dei dati.

Con riferimento all'obiezione che nell'atto di contestazione non vengono indicati né il tipo di programmi, né gli orari delle trasmissioni:

va rilevato che l'articolo 2 del Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni di cui all'Allegato A della delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 581/15/CONS del 16 ottobre 2015 prescrive che l'atto di contestazione debba contenere la sommaria esposizione dei fatti con l'indicazione della condotta e della violazione contestata. Nello specifico, nell'atto di contestazione n. 01/2023 notificato a XXX viene riportato che:

"...omissis... sono emerse delle criticità nei confronti dell'emittente televisiva locale privata XXX per la presunta violazione dell'articolo 29, comma 4, lettera c) del decreto legislativo 208/2021, poiché quale fornitore di servizi di media audiovisivi locali collocato nel primo arco di numeri irradiava in determinati archi temporali della giornata per tutti i giorni monitorati (dal 1 al 30 novembre 2022) programmi rivolti ad un pubblico di soli adulti e, nello specifico, servizi con numerazioni telefoniche che rimandavano a servizi a pagamento inducendo l'utente ad un consumo con sovrapprezzo...omissis...Pertanto, tenuto conto dell'incarico assegnato dal Comitato e in attuazione di quanto dallo stesso deciso, con conforme deliberazione si deve procedere all'accertamento e contestazione della presunta violazione di quanto disposto dalla lettera c) del comma 4 dell'articolo 29 del decreto legislativo

208/2021 a XXX avente sede legale a XXX - XXX - in via XXX fornitore del servizio di media audiovisivo lineare in ambito locale "XXX - LCN XXX", in persona del suo legale rappresentante pro-tempore",

motivo per cui si ritiene che il medesimo contenga, in maniera del tutto esaustiva, gli elementi richiesti dalla normativa vigente.

Con riferimento al fatto che l'importo della eventuale sanzione è errato in quanto vengono indicate le somme relative alle emittenti nazionali, mentre si sarebbe dovuto indicare l'importo ridotto ad un decimo previsto per quelle locali:

si sottolinea come nell'atto di contestazione vengono indicati soltanto gli importi minimi (euro 5.165,00) e massimi (euro 51.646,00) edittali prescritti per tale violazione: sarà poi competenza dell'Autorità preposta ad irrogare la sanzione amministrativa pecuniaria definire il giusto importo in considerazione della tipologia di emittente (locale o nazionale, ai sensi del comma 5 dell'articolo 67 del decreto legislativo 208/2021) e dei criteri per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 11 della legge n. 689/81 (Modifiche al sistema penale) nonché di quelli di cui al comma 2 dell'articolo 67 del medesimo decreto legislativo 208/2021.

Con riferimento, infine, alle contestazioni nel merito secondo le quali:

- 1) poichè i programmi sono stati irradiati in orario notturno sarebbero consentiti;
- 2) il contenuto dei messaggi non rientra tra quelli sanzionabili alla luce della delibera AGCOM n. 23/07/CSP del 22 febbraio 2007 (Atto di indirizzo sul rispetto dei diritti fondamentali della persona e sul divieto di trasmissioni che presentano scene pornografiche);
- 3) tali programmi non sono "rivolti ad un pubblico di soli adulti" e quindi possono essere irradiati anche nel primo arco di numerazione (LCN) in orari notturni:

si osserva come sia irrilevante il fatto che i programmi siano stati irradiati in orario notturno, dal momento che la disposizione legislativa di riferimento (la lettera c) del comma 4 dell'articolo 29 del decreto legislativo 208/2021) contiene un divieto assoluto di messa in onda di programmi rivolti a un pubblico di soli adulti, senza alcun riferimento alla fascia oraria di trasmissione diurna o notturna; del pari è irrilevante il riferimento alla delibera AGCOM n. 23/07/CSP del 22 febbraio 2007, poiché si ribadisce che la norma vieta, *sic et simpliciter*, nel primo arco di numerazione (LCN), l'irradiazione di programmi rivolti a un pubblico di soli adulti: orbene, l'irradiazione di servizi con numerazioni telefoniche che rimandano a servizi a pagamento inducendo l'utente ad un consumo con sovrapprezzo rientra correttamente nella fattispecie incriminatrice di cui alla lettera c) del comma 4 dell'articolo 29 del decreto legislativo 208/2021, ciò alla luce del decreto ministeriale 2 marzo 2006, n. 145 (Regolamento recante la disciplina dei servizi a sovrapprezzo) il quale all'articolo 3 indica quelle che sono le tipologie di servizio a sovrapprezzo (tra queste, giustappunto, quelle previste dalla lettera d) del comma 1: "servizi di intrattenimento" quali, tra gli altri, i servizi di

conversazione, i pronostici, i servizi di astrologia e i giochi), mentre al successivo articolo 4 prescrive che "Le informazioni o prestazioni fornite tramite servizi a sovrapprezzo sono di norma destinate a persone maggiorenni, salvo quanto disposto dal successivo articolo 5" (Minori e categorie particolari), a norma del quale: "1. Fermo restando quanto disposto all'articolo 4, le informazioni o prestazioni destinate ai minori o a soggetti che si trovino in stato, pur se temporaneo, di vulnerabilità psichica:

- a) non devono rappresentare una minaccia, anche indiretta, alla loro salute, sicurezza e crescita;
- b) non abusano della loro naturale credulità o mancanza di esperienza e del loro senso di lealtà;
- c) non fanno leva sui loro bisogni di affetto e protezione;
- d) non inducono a violare norme di comportamento sociale generalmente accettate;
- e) non inducono a compiere azioni, od esporsi a situazioni pericolose".

Coerentemente il comma 2 dell'articolo 3 dell'allegato A alla delibera AGCOM n. 116/21/CONS stabilisce in maniera espressa che nel primo arco di LCN "non possono essere irradiati, durante l'intera programmazione, programmi rivolti a un pubblico di soli adulti, ivi compresi quelli contenenti la promozione di servizi telefonici a valore aggiunto del tipo messaggeria vocale, hot-line, chat-line, one-to-one [...]".

Pertanto ogni eventuale e pervicace dubbio è fugato.

Conseguentemente, sulla base delle argomentazioni addotte, si ritiene di confermare quanto emerso nella fase istruttoria e contestato alla società XXX con atto n. 01/2023. Si propone, pertanto, la prosecuzione del procedimento sanzionatorio in questione ritenendo sussistere gli estremi per l'adozione di un provvedimento sanzionatorio nei confronti di XXX avente sede legale a XXX - XXX - in via XXX, titolare dell'autorizzazione per la fornitura di servizi di media audiovisivi lineari in ambito locale con il marchio "XXX" (LCN XXX), per condotte rilevanti rispetto alla violazione delle disposizioni contenute nell'articolo 29, comma 4, lettera c) del decreto legislativo 208/2021, poiché quale fornitore di servizi di media audiovisivi locali collocato nel primo arco di numeri irradiava nei seguenti archi temporali della giornata, per tutti i giorni monitorati (dal 1 al 30 novembre 2022), programmi rivolti ad un pubblico di soli adulti e, nello specifico, servizi con numerazioni telefoniche che rimandavano a servizi a pagamento, inducendo l'utente ad un consumo con sovrapprezzo:

Radio/Canale	Titolo Programma	Inizio Ann.	Fine Ann.	T. Antenna hh:mm:ss
XXX	XXX	2022-11-01 01:32:00	2022-11-01 05:50:42	04:18:42
XXX	XXX	2022-11-02 01:30:35	2022-11-02 05:50:10	04:19:35
XXX	XXX	2022-11-03 01:30:20	2022-11-03 05:50:43	04:20:23
XXX	XXX	2022-11-04 00:00:00	2022-11-04 01:29:59	01:29:59
XXX	XXX	2022-11-04 01:31:01	2022-11-04 05:30:38	03:59:37

Radio/Canale	Titolo Programma	Inizio Ann.	Fine Ann.	T. Antenna hh:mm:ss
XXX	XXX	2022-11-04 09:00:00	2022-11-04 09:29:27	00:29:27
XXX	XXX	2022-11-04 09:01:14	2022-11-04 09:29:08	00:27:54
XXX	XXX	2022-11-04 11:00:51	2022-11-04 11:49:15	00:48:24
XXX	XXX	2022-11-04 11:49:41	2022-11-04 11:59:32	00:09:51
XXX	XXX	2022-11-04 23:32:18	2022-11-04 23:59:57	00:27:39
XXX	XXX	2022-11-05 00:00:01	2022-11-05 01:36:00	01:35:59
XXX	XXX	2022-11-05 01:39:50	2022-11-05 02:09:30	00:29:40
XXX	XXX	2022-11-05 02:14:12	2022-11-05 05:50:38	03:36:26
XXX	XXX	2022-11-05 23:32:06	2022-11-05 23:59:59	00:27:53
XXX	XXX	2022-11-06 01:32:35	2022-11-06 05:50:34	04:17:59
XXX	XXX	2022-11-06 09:00:00	2022-11-06 09:29:14	00:29:14
XXX	XXX	2022-11-07 01:30:26	2022-11-07 05:50:35	04:20:09
XXX	XXX	2022-11-08 01:33:29	2022-11-08 05:50:54	04:17:25
XXX	XXX	2022-11-09 01:31:19	2022-11-09 05:50:54	04:19:35
XXX	XXX	2022-11-09 09:00:03	2022-11-09 09:30:04	00:30:01
XXX	XXX	2022-11-10 01:32:10	2022-11-10 05:50:54	04:18:44
XXX	XXX	2022-11-11 01:33:24	2022-11-11 02:19:23	00:45:59
XXX	XXX	2022-11-11 02:20:01	2022-11-11 04:20:02	02:00:01
XXX	XXX	2022-11-11 04:20:01	2022-11-11 04:50:02	00:30:01
XXX	XXX	2022-11-11 04:50:40	2022-11-11 05:50:48	01:00:08
XXX	XXX	2022-11-11 09:00:03	2022-11-11 09:30:10	00:30:07
XXX	XXX	2022-11-12 00:20:10	2022-11-12 01:27:18	01:07:08
XXX	XXX	2022-11-12 01:32:38	2022-11-12 02:20:00	00:47:22
XXX	XXX	2022-11-12 02:20:01	2022-11-12 04:20:01	02:00:00
XXX	XXX	2022-11-12 04:20:01	2022-11-12 05:48:36	01:28:35
XXX	XXX	2022-11-13 01:29:01	2022-11-13 02:16:29	00:47:28
XXX	XXX	2022-11-13 02:20:01	2022-11-13 04:16:39	01:56:38
XXX	XXX	2022-11-13 04:28:44	2022-11-13 05:00:06	00:31:22
XXX	XXX	2022-11-13 09:00:02	2022-11-13 09:30:02	00:30:00
XXX	XXX	2022-11-13 23:27:46	2022-11-13 23:59:58	00:32:12
XXX	XXX	2022-11-14 01:29:22	2022-11-14 02:17:17	00:47:55
XXX	XXX	2022-11-14 04:20:00	2022-11-14 05:00:05	00:40:05
XXX	XXX	2022-11-14 05:00:00	2022-11-14 05:50:45	00:50:45
XXX	XXX	2022-11-15 01:29:17	2022-11-15 02:16:35	00:47:18
XXX	XXX	2022-11-15 02:20:01	2022-11-15 04:16:14	01:56:13
XXX	XXX	2022-11-15 04:20:00	2022-11-15 05:00:00	00:40:00
XXX	XXX	2022-11-15 05:00:00	2022-11-15 05:50:48	00:50:48
XXX	XXX	2022-11-16 01:28:12	2022-11-16 02:16:52	00:48:40
XXX	XXX	2022-11-16 02:20:01	2022-11-16 04:16:32	01:56:31
XXX	XXX	2022-11-16 04:20:01	2022-11-16 05:48:04	01:28:03
XXX	XXX	2022-11-16 09:00:00	2022-11-16 09:29:22	00:29:22
XXX	XXX	2022-11-17 01:47:10	2022-11-17 02:16:48	00:29:38
XXX	XXX	2022-11-17 02:20:01	2022-11-17 04:16:14	01:56:13

Radio/Canale	Titolo Programma	Inizio Ann.	Fine Ann.	T. Antenna hh:mm:ss
XXX	XXX	2022-11-17 04:20:00	2022-11-17 05:00:03	00:40:03
XXX	XXX	2022-11-18 01:27:32	2022-11-18 02:16:31	00:48:59
XXX	XXX	2022-11-18 02:20:00	2022-11-18 02:59:59	00:39:59
XXX	XXX	2022-11-18 03:00:00	2022-11-18 03:59:59	00:59:59
XXX	XXX	2022-11-18 04:00:00	2022-11-18 04:59:59	00:59:59
XXX	XXX	2022-11-18 05:00:00	2022-11-18 05:50:40	00:50:40
XXX	XXX	2022-11-18 08:59:25	2022-11-18 09:28:25	00:29:00
XXX	XXX	2022-11-19 01:32:55	2022-11-19 02:00:00	00:27:05
XXX	XXX	2022-11-19 02:00:00	2022-11-19 02:20:00	00:20:00
XXX	XXX	2022-11-19 02:20:01	2022-11-19 04:16:38	01:56:37
XXX	XXX	2022-11-19 04:20:01	2022-11-19 05:48:17	01:28:16
XXX	XXX	2022-11-20 01:31:17	2022-11-20 01:59:59	00:28:42
XXX	XXX	2022-11-20 02:00:00	2022-11-20 02:20:00	00:20:00
XXX	XXX	2022-11-20 02:20:01	2022-11-20 04:15:59	01:55:58
XXX	XXX	2022-11-20 04:20:00	2022-11-20 05:00:08	00:40:08
XXX	XXX	2022-11-20 05:00:00	2022-11-20 05:50:39	00:50:39
XXX	XXX	2022-11-20 09:00:00	2022-11-20 09:28:45	00:28:45
XXX	XXX	2022-11-21 01:27:45	2022-11-21 02:17:20	00:49:35
XXX	XXX	2022-11-21 02:20:01	2022-11-21 04:18:13	01:58:12
XXX	XXX	2022-11-21 04:20:01	2022-11-21 04:49:06	00:29:05
XXX	XXX	2022-11-21 04:50:40	2022-11-21 05:49:40	00:59:00
XXX	XXX	2022-11-22 01:29:00	2022-11-22 02:17:28	00:48:28
XXX	XXX	2022-11-22 02:20:01	2022-11-22 04:17:42	01:57:41
XXX	XXX	2022-11-22 04:20:01	2022-11-22 05:49:25	01:29:24
XXX	XXX	2022-11-23 01:28:28	2022-11-23 02:17:48	00:49:20
XXX	XXX	2022-11-23 02:20:01	2022-11-23 04:17:46	01:57:45
XXX	XXX	2022-11-23 04:20:01	2022-11-23 05:48:38	01:28:37
XXX	XXX	2022-11-23 09:00:00	2022-11-23 09:29:45	00:29:45
XXX	XXX	2022-11-24 01:29:30	2022-11-24 02:17:45	00:48:15
XXX	XXX	2022-11-24 02:20:01	2022-11-24 04:17:40	01:57:39
XXX	XXX	2022-11-24 04:20:01	2022-11-24 05:49:17	01:29:16
XXX	XXX	2022-11-25 01:31:19	2022-11-25 02:18:07	00:46:48
XXX	XXX	2022-11-25 02:20:01	2022-11-25 04:17:15	01:57:14
XXX	XXX	2022-11-25 04:20:01	2022-11-25 05:48:55	01:28:54
XXX	XXX	2022-11-25 09:00:00	2022-11-25 09:29:55	00:29:55
XXX	XXX	2022-11-26 01:25:59	2022-11-26 01:59:52	00:33:53
XXX	XXX	2022-11-26 02:00:00	2022-11-26 03:00:00	01:00:00
XXX	XXX	2022-11-26 03:00:00	2022-11-26 03:57:34	00:57:34
XXX	XXX	2022-11-26 04:00:00	2022-11-26 04:13:09	00:13:09
XXX	XXX	2022-11-26 04:20:01	2022-11-26 05:49:21	01:29:20
XXX	XXX	2022-11-27 01:31:02	2022-11-27 01:59:59	00:28:57
XXX	XXX	2022-11-27 02:00:00	2022-11-27 02:20:20	00:20:20
XXX	XXX	2022-11-27 02:20:01	2022-11-27 04:17:31	01:57:30

Radio/Canale	Titolo Programma	Inizio Ann.	Fine Ann.	T. Antenna hh:mm:ss
XXX	XXX	2022-11-27 04:20:00	2022-11-27 04:38:20	00:18:20
XXX	XXX	2022-11-27 05:00:00	2022-11-27 05:50:31	00:50:31
XXX	XXX	2022-11-27 08:59:59	2022-11-27 09:29:10	00:29:11
XXX	XXX	2022-11-28 01:28:39	2022-11-28 02:17:26	00:48:47
XXX	XXX	2022-11-28 02:20:01	2022-11-28 04:17:43	01:57:42
XXX	XXX	2022-11-28 04:20:01	2022-11-28 05:49:21	01:29:20
XXX	XXX	2022-11-29 01:29:10	2022-11-29 02:17:16	00:48:06
XXX	XXX	2022-11-29 02:20:00	2022-11-29 03:00:03	00:40:03
XXX	XXX	2022-11-29 03:00:00	2022-11-29 03:59:59	00:59:59
XXX	XXX	2022-11-29 04:20:01	2022-11-29 05:50:55	01:30:54
XXX	XXX	2022-11-30 01:29:35	2022-11-30 01:54:52	00:25:17
XXX	XXX	2022-11-30 02:00:00	2022-11-30 02:20:00	00:20:00
XXX	XXX	2022-11-30 02:20:01	2022-11-30 04:20:01	02:00:00
XXX	XXX	2022-11-30 04:20:01	2022-11-30 05:50:55	01:30:54
XXX	XXX	2022-11-30 08:59:22	2022-11-30 09:28:54	00:29:32

Ai fini della determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria tra il minimo (euro 5.165,00) e il massimo edittale (euro 51.646,00) previsto dal comma 2 dell'articolo 67 del decreto legislativo 208/21, la cui competenza è riservata in via esclusiva all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, occorre rimarcare come, se è pur vero che per il caso di specie possono trovare applicazione le disposizioni in materia di cumulo delle sanzioni (sono state riscontrate condotte illecite plurime che hanno riguardato tutti i giorni del periodo monitorato) nonché la sanzione prevista dal comma 4 dell'articolo 67 del decreto legislativo 208/21, nell'ambito dei criteri per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 11 della legge n. 689/81 (Modifiche al sistema penale) e di quelli di cui al comma 2 dell'articolo 67 del decreto legislativo 208/2021 occorre tuttavia tener conto e dare atto che XXX in tutto il frangente considerato ha sempre tenuto un comportamento collaborativo nei confronti del Co.re.com. rendendosi reperibile e disponibile a fornire tempestivamente le informazioni e i dati che sono stati richiesti.

Il responsabile del procedimento Simone Pigliapoco

(firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D.lgs. n. 39/1993)

Allegati n. 4:

- 1) deliberazione del Co.re.com. Marche n. 25 del 13 settembre 2022;
- 2) atto di accertamento e contestazione n. 01/2023 (deliberazione n. 3 del 24 gennaio 2023);
- 3) memoria difensiva di XXX (agli atti protocollo n. 86 del 21 febbraio 2023);
- 4) verbale di audizione della società XXX del 14 marzo 2023.